

**DCO 237/2013/R/GAS**

**Criteria per la determinazione delle  
tariffe per il servizio di rigassificazione  
di Gnl per il quarto periodo di  
regolazione**

**Commenti e proposte Anigas**

Milano, 28 giugno 2013

## **Premessa**

Anigas formula di seguito le proprie osservazioni agli orientamenti delineati nel documento di consultazione (di seguito anche DCO) 237/2013/R/gas in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione del gas naturale per il quarto periodo di regolazione che si avvierà dal 1° gennaio 2014.

### ***S1. Osservazioni in merito agli obiettivi generali.***

Si condividono gli obiettivi generali che l'Aeeg intende perseguire nella definizione del nuovo quadro tariffario del servizio di rigassificazione, di stabilità regolatoria e di incentivazione ad un efficiente sviluppo infrastrutturale.

Anigas sottolinea che i criteri tariffari dovrebbero inoltre contemperare il perseguimento della certezza e della convergenza della regolazione, nonché della *cost reflectivity* del servizio. Si rimanda a tal fine alle osservazioni già inviate nell'ambito della consultazione delle tariffe per il servizio di trasporto (DCO 164/2013).

Infine, pur ritenendo condivisibile in linea di principio valutare di introdurre gradualmente, in prospettiva futura, meccanismi di tipo concorsuale per l'assegnazione della capacità dei terminali di rigassificazione, anche alla luce della recente esperienza in occasione della riforma dei criteri di allocazione della capacità di stoccaggio, Anigas esprime perplessità legate alla mancanza di maggiori dettagli circa le modalità implementative di tali procedure di conferimento. Inoltre si rilevano possibili criticità legate all'attuale (e prossimo futuro) contesto di mercato, caratterizzato fortemente dalla contrazione della domanda di gas naturale, in particolare con riferimento alle modalità di copertura degli eventuali mancati ricavi delle imprese di rigassificazione.

### ***S2. Commentare, motivando, gli orientamenti finali per la determinazione delle tariffe sopra descritti.***

Con riferimento agli orientamenti finali elencati al paragrafo 6 del DCO, si rimanda ai relativi singoli spunti di consultazione.

### ***S3. Osservazioni in merito all'adozione dell'anno solare e all'allineamento dei periodi tariffari della rigassificazione del Gnl e del trasporto.***

Si condivide la proposta di mantenere invariata la durata del prossimo periodo regolatorio della rigassificazione, pari a 4 anni, in analogia con quanto prospettato nel documento di consultazione 164/2013.

Sottolineando la necessità di allineamento dei periodi tariffari relativi a questi due servizi, strettamente connessi, qualora per il V periodo di regolazione venisse previsto un allungamento di due anni per il servizio di trasporto, come prospettato nel DCO 164/2013, tale nuova durata (6 anni) dovrebbe necessariamente essere adottata anche per la rigassificazione

Alla luce della forte volatilità dei tassi di interesse causata dalla prolungata fase recessiva dell'economia, Anigas ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere misure per l'aggiornamento infra-periodo, su base biennale, del tasso di remunerazione riconosciuto. In un'ottica di convergenza e stabilità del quadro regolatorio, si ritiene che tale revisione debba avvenire attraverso il solo aggiornamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf" sulla base della media degli ultimi 12 mesi disponibili dei BTP decennali, in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 119/11.

### ***S4. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del CIR ed eventuali proposte alternative motivate***

In linea generale, si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di confermare anche per il quarto periodo di regolazione il calcolo del capitale investito riconosciuto secondo la metodologia del costo storico rivalutato, utilizzando ai fini della rivalutazione il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili. Tale metodologia, che determina il valore dell'attivo immobilizzato attraverso la rivalutazione dei costi storici di bilancio e la ricostruzione dei relativi fondi di ammortamento (secondo criteri economico-tecnici), consente infatti di determinare il valore corrente degli asset, riflettendo adeguatamente l'effettivo costo di realizzazione delle immobilizzazioni ed il processo di obsolescenza misurato sulla base della loro reale durata economico-tecnica.

Con riferimento alla determinazione del capitale circolante netto si concorda con la proposta dell'Autorità di confermare anche per il quarto periodo di regolazione la metodologia parametrica per il calcolo del suo valore.

Relativamente al trattamento dei contributi si ritiene che, in un'ottica di stabilità del quadro regolatorio vigente, essi debbano essere assoggettati a forme di degrado in coerenza con quelle applicate alle rispettive categorie di cespiti cui il contributo è associato.

Come già evidenziato nell'ambito dei procedimenti inerenti la definizione dei criteri tariffari per la distribuzione e il trasporto del gas naturale, Anigas sottolinea come il mancato degrado dei contributi comporterebbe una progressiva erosione del capitale investito riconosciuto per la rivalutazione del contributo non soggetto a degrado. Ciò con il paradossale effetto di determinare – nel tempo – una RAB negativa e quindi una remunerazione “negativa” degli investimenti effettuati.

Anigas ribadisce pertanto la necessità di garantire coerenza tra la metodologia di aggiornamento del capitale investito e quella di aggiornamento dei contributi, attraverso la rivalutazione del costo storico – con il deflatore degli investimenti fissi lordi - e il successivo degrado – sulla base delle vite utili definite dall'Autorità.

Infine si evidenzia che, per la valorizzazione del GNL utilizzato per la costituzione del livello minimo di Gnl nei serbatoi, nonché per il gas di riempimento iniziale della condotta che collega il terminale sino al punto fisico di consegna del Gnl rigassificato, nel caso tale gas sia acquistato in assenza di procedura concorsuale il medesimo dovrebbe essere valorizzato al valore medio di  $CMEM_t$  comprensivo delle componenti  $CCR$  e  $CCR_{grad}$ .

### ***S5. Osservazioni in merito ai parametri che concorrono alla determinazione del WACC.***

In linea generale si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito, confermando, anche per il quarto periodo di regolazione, l'applicazione della media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*). Parimenti si ritiene condivisibile l'attuazione di una revisione delle modalità di determinazione del WACC per i settori regolati dall'Autorità evitando che si producano differenziazioni accidentali nei livelli dei tassi di remunerazione riconosciuta tra i vari settori regolati, riconducibili alle condizioni specifiche dei mercati finanziari nel periodo preso a riferimento per la fissazione del tasso di rendimento delle attività prive di rischio. Al riguardo si auspica l'unificazione dei parametri utilizzati per la determinazione del WACC per tutti i settori regolati dall'Autorità, fatti salvi quelli specifici di settore come il parametro  $\beta$ .

Tuttavia, alcune argomentazioni esposte dall'Autorità relativamente alla definizione dei valori dei parametri che concorrono alla determinazione del WACC per il quarto periodo di regolazione non si ritengono condivisibili.

Alla luce del prolungarsi della crisi economica e della conseguente volatilità dei tassi di interesse, si condivide la previsione di un aggiornamento del livello del WACC con frequenza biennale nel corso del periodo di regolazione; si ritiene tuttavia che tale revisione debba avvenire attraverso il solo aggiornamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio "rf" sulla base della media degli ultimi 12 mesi disponibili dei BTP decennali, in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con deliberazione ARG/elt 119/11.

Si ritiene, altresì, necessario mantenere anche per le future revisioni tariffarie come riferimento del rendimento delle attività prive di rischio il BTP decennale rilevato dalla Banca d'Italia degli ultimi 12 mesi disponibili, in quanto tale parametro consente di riflettere il "rischio paese" in cui l'attività di rigassificazione viene svolta che, come noto, deve essere necessariamente considerato nella determinazione della congrua remunerazione del capitale investito.

Con riferimento al rapporto D/E si ritiene che il livello di *leverage* per il quarto periodo regolatorio debba essere mantenuto pari a quello riconosciuto nel terzo periodo di regolazione, pari a 0,7%, o al massimo non superiore al 0,8%. L'incremento del *leverage* potrebbe costituire, inoltre, un incentivo per le imprese ad un eccessivo ricorso al capitale di debito, esponendole ai noti rischi correlati ad un improprio utilizzo della leva finanziaria come peraltro osservato dalla stessa Autorità, ancor più rilevanti stante la perdurante crisi finanziaria che sta determinando restrizioni nelle possibilità di ricorso al credito con costi crescenti.

Con riferimento al parametro  $\beta$  unlevered per il quarto periodo regolatorio, si ritiene che non ci siano elementi tali da giustificare un valore inferiore a quello fissato per il 3° periodo di regolazione (pari a 0,524).

Con riferimento alla fissazione del livello tendenziale di inflazione atteso per il quarto periodo di regolazione, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, appare difficile immaginare che tale valore possa essere superiore al 1,5%, indicato nel Documento di Economia e Finanza 2013.

Con riferimento alla proposta dell'Autorità di prevedere un incremento del tasso di remunerazione del CIR al fine di neutralizzare l'effetto del *time lag* nel riconoscimento dei nuovi investimenti, si ritiene che tale maggiorazione debba non essere inferiore al 1%, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 119/11, e debba essere applicata a tutti i nuovi investimenti, compresi i lavori in corso.

**S6. Osservazioni in merito alla determinazione della quota di ammortamento ed eventuali proposte alternative motivate.**

In merito ai criteri di calcolo della quota ammortamento riconosciuta, Anigas non condivide la proposta di sottrarre dall'attivo immobilizzato lordo i contributi rivalutati con il deflatore degli investimenti fissi lordi (e non degradati). Tale metodologia, infatti, non riconoscerebbe alle imprese di rigassificazione il necessario ammontare per la sostituzione del cespite che ha beneficiato del contributo, al termine della vita utile del cespite. Ciò, anche in contrasto con la metodologia tariffaria utilizzata negli ultimi 12 anni.

**S7. Osservazioni in merito all'introduzione di una categoria di cespiti specifica per i terminali offshore galleggianti.**

Anigas condivide l'introduzione di una categoria di cespiti specifica per i terminali offshore galleggianti, in quanto caratterizzati da un periodo di operatività inferiore rispetto agli altri terminali. In merito alla durata, un periodo di vita utile di 20 anni sembrerebbe congruo.

**S8. Osservazioni in merito ai criteri per il riconoscimento dei costi di ripristino.**

Sul trattamento dei costi di ripristino (par.14 del DCO), Anigas ribadisce le osservazioni inviate nell'ambito del primo documento di consultazione (DCO 150/12).

In particolare, si rilevano criticità in merito a:

- il versamento del gettito derivante dall'applicazione del suddetto corrispettivo alla CCSE, a differenza di quanto previsto nel servizio di stoccaggio tali risorse sono gestite direttamente dagli operatori;
- la mancanza di un meccanismo a conguaglio dei costi effettivamente sostenuti, come invece previsto nel servizio di stoccaggio (art. 16 RTSG).

Pertanto, in un'ottica di convergenza della regolazione si ritiene necessario che il gettito relativo all'accantonamento dei fondi per il ripristino debba essere mantenuto in capo all'operatore e che sia introdotto un meccanismo a conguaglio dei costi di ripristino effettivamente sostenuti dalle imprese di rigassificazione. Ciò in quanto tali costi potrebbero significativamente differire dai costi *ex ante* stimati per cause non imputabili all'impresa di rigassificazione ma riconducibili a (i) differenze di costo non intercettate nell'ultima perizia effettuata

ai fini tariffari per elementi intervenuti successivamente (si presume un lasso temporale di almeno 4 anni tra l'ultima perizia e l'effettivo ripristino del sito); (ii) modifiche del Piano di Dismissione a seguito dell'approvazione del medesimo da parte delle Autorità competenti e infine (iii) interventi da parte degli enti locali sotto il cui indirizzo devono essere svolti tali lavori. Nel caso di costi effettivi significativamente diversi dai costi stimati con l'ultima perizia approvata dall'Autorità, potrebbe essere previsto l'obbligo per l'impresa di rigassificazione di fornire adeguate giustificazioni di tale scostamento al fine del suo riconoscimento.

Il meccanismo di conguaglio agirebbe in entrambi i sensi, permettendo la restituzione degli eventuali fondi accantonati eccedenti il reale fabbisogno per il ripristino.

Qualora l'Autorità intendesse comunque attivare un apposito fondo presso la CCSE, dovrebbero essere attentamente valutate le tempistiche previste per il rimborso, ovvero a valle del completamento dei lavori di ripristino. In merito a quest'ultimo punto, si ritiene debba essere previsto un meccanismo basato su pagamenti intermedi in corrispondenza con prestabiliti stadi di avanzamento dei lavori.

### ***S9. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione dei costi operativi.***

Si condividono in linea generale i criteri per la determinazione dei costi operativi, in particolare il riferimento all'anno 2012 come base per il riconoscimento di tali costi.

Con riferimento all'implementazione del meccanismo del *profit sharing*, si sottolinea come il suddetto dovrebbe tener conto del livello di ricavi – riconducibili ai costi operativi - effettivamente conseguiti dall'operatore.

Il meccanismo del *profit sharing* potrebbe essere integrato in modo che le maggiori efficienze – conseguite e da ripartire tra utenti e imprese- siano calcolate al netto di eventuali quote di “mancati ricavi a copertura dei costi operativi riconosciuti” nell'arco del medesimo periodo di riferimento.

Tale nuova definizione delle maggiori efficienze conseguite e lasciate in capo agli operatori (PS1 e PS2) dovrebbe poi essere recepita anche ai fini del calcolo dell'*X-factor* per il quarto periodo di regolazione.

***S10. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione realizzazione di nuovi terminali.***

Anigas ritiene preferibile il mantenimento dello schema di remunerazione attualmente applicato, sia in termini di livello di maggiorazione che di durate di riconoscimento, in quanto gli incentivi ivi previsti intercettano in modo congruo il rischio associato alle tipologie di nuovi investimenti.

La proposta del DCO, invece, rispetto all'attuale regolazione prevede una diminuzione da 3% a 2% del riconoscimento per gli investimenti attualmente classificati nella tipologia G=3. Tale riduzione veniva giustificata nel DCO 150/2012/R/GAS dalla previsione di una maggiorazione forfetaria per compensare l'effetto del *lag* regolatorio nel riconoscimento degli investimenti, accentuato dall'adozione dell'anno solare (le immobilizzazioni entrate in esercizio nell'anno  $n$  trovano riconoscimento nell'anno  $n+2$ , non più nell'AT  $n+1/n+2$ ). Si ribadisce che i due meccanismi (incentivazione ai nuovi investimenti e riconoscimento *lag* regolatorio) non sono tra loro "sostituibili" in quanto sottendono finalità diverse e hanno orizzonti temporali differenti.

Si evidenzia, inoltre, che l'eventuale modifica dello schema di incentivazione per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione non dovrebbe trovare applicazione nei confronti degli investimenti già pianificati e approvati nel corso del terzo periodo di regolazione, in relazione ai quali dovrebbe ragionevolmente essere applicato l'attuale schema di incentivazione.

Si ritiene infine che, agli investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale senza richiedere potenziamenti, possa essere mantenuta la maggiore remunerazione del 2% analogamente a quanto attuato nel terzo periodo di regolazione.

***S11. Osservazioni in merito alle modalità di calcolo della tariffa costante nel tempo.***

***S12. Osservazioni in merito ad eventuali criticità derivanti dall'adozione di una tariffa costante in presenza di vite utili differenziate per tipologia di cespiti e in merito all'adozione di un unico valore di vita utile ai fini del calcolo delle tariffe***

Anigas non condivide la previsione di introdurre corrispettivi di rigassificazione costanti nel tempo e sottolinea che le modalità di calcolo delineate dall'Autorità al punto 21.6 del DCO risultano troppo generiche per permetterne un'approfondita valutazione.



In generale, si rileva come l'introduzione di tale ipotesi risulti complessa rispetto ai potenziali benefici conseguenti e da un punto di vista finanziario penalizza il valore degli investimenti già realizzati e/o pianificati.

In alternativa si potrebbero valutare meccanismi volti alla determinazione di una tariffa costante per il solo periodo di regolazione, da definire ex ante sulla base di criteri chiari e univoci che tengano anche in debito conto gli effetti finanziari.

***S13. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione dei corrispettivi di rigassificazione ed eventuali proposte alternative motivate.***

Con riferimento ai corrispettivi di *capacity*, si condivide l'eliminazione del corrispettivo Cna associato all'approdo della nave e conseguentemente la definizione di una tariffa che prevede quale unico corrispettivo quello associato ai quantitativi di Gnl consegnabili nell'anno, Cqs.

Inoltre, nel caso di attribuzione del 100% dei ricavi complessivi alla componente *capacity* (Ipotesi A.4), si intenderà contestualmente soppresso anche il corrispettivo unitario variabile per l'energia associata ai volumi rigassificati, CVL.

Ai fini del calcolo del corrispettivo Cqs, Anigas ritiene opportuno utilizzare quale driver la capacità prevista effettivamente in consegna nell'anno di riferimento, salvo i casi di nuovi terminali per i quali tale dato potrebbe non essere noto e/o affidabile nei primi anni di attività. Tale soluzione, infatti, non risulterebbe in sovrapposizione – bensì complementare - alla disciplina del fattore di garanzia, limitandone il ricorso all'utilizzo e permettendo una maggiore e più coerente ripartizione dei costi del servizio tra gli utilizzatori delle infrastrutture.

Anigas infine rileva alcune perplessità circa la previsione di offrire attraverso procedure concorsuali la capacità di rigassificazione su base *spot*. Come evidenziato nelle osservazioni generali, Anigas ritiene opportuno valutare l'introduzione di tali meccanismo alla luce dell'attuale contesto di mercato. Inoltre, non è chiaro come debba essere intesa la base d'asta (in particolare il valore minimo d'offerta) indicata nel DCO nel corrispettivo di impegno Cqs, soprattutto alla luce di quanto fino ad oggi previsto dalla disciplina tariffaria nei casi di conferimenti su base *spot*.

***S14. Osservazioni in merito ai criteri, requisiti e modalità applicative del fattore di garanzia ed eventuali proposte alternative motivate***

Anigas ritiene che la disciplina del fattore di garanzia dovrà essere applicata solo con riferimento alla capacità di rigassificazione - esistente e futura - ritenuta strategica per il sistema dal Governo, come esplicitamente identificata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il livello di copertura dei ricavi di tale meccanismo dovrebbe essere definito in coerenza con gli obiettivi sottesi, le modalità di determinazione dei corrispettivi e l'attesa evoluzione del rapporto domanda/offerta.

Tale meccanismo dovrebbe limitare per quanto possibile sussidi incrociati tra l'attività di trasporto e quella di rigassificazione.